



Cod. H20/P2
Cod. FF/ac
Circolare n. 73

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000827
Data: 09/07/2019

- Ai Consigli degli Ordini Provinciali
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 12-13 luglio 2019.
Invio Emendamenti.

Con riferimento alla trattazione dei primi due punti dell'ordine del giorno in discussione e votazione nella Conferenza degli Ordini di venerdì 12 luglio p.v., si provvede a trasmettere, in allegato, la seguente documentazione pervenuta alla data odierna:

- 1. Federazione Emilia Romagna** (prot. n. 5340)
 - Emendamento al punto 1 ODG "*Modifiche articolo 9 Codice Deontologico ed entrata in vigore*"
 - Emendamenti al punto 2 dell'ODG "*Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo*"
 - Mozione n. 1 "*Aggiornamento Professionale Continuo - STRUMENTI*"
 - Mozione n. 2 "*Aggiornamento Professionale Continuo - OBIETTIVI*"
- 2. Ordine di Torino** (prot. MG/Comm.Form/af/ml 2009)
 - Osservazioni al testo di modifica del Codice Deontologico - Rev. giugno 2019
 - Osservazioni ai punti delle Linee Guida / Generali - Rev. giugno 2019
- 3. Ordine di Roma** (prot.n.PU 1056 2019 07 08 ORDARCRM)
 - Votazione Modifica Art. 9 del Codice deontologico. Mozione correlata all'oggetto in trattazione
- 4. Ordine di La Spezia** (prot.n.3111/CM/03.1)
 - Emendamento sulle Linee Guida per la formazione professionale obbligatoria – art. 9.

Con i migliori saluti

Il Coordinatore del Dipartimento Interni
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: c.s.





Bologna, 05 Luglio 2019
Prot. N. 5340

Oggetto:

Conferenza degli Ordini del 12 e 13 Luglio 2019 – Roma.

Ordine del giorno

1° Punto “Modifiche art. 9 Codice Deontologico ed entrata in vigore”

**2° Punto “Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento
Professionale Continuo”**

Emendamenti e Mozioni

La Federazione Ordini degli Architetti PPC dell’Emilia Romagna, esaminati i punti all’Ordine del Giorno, con riferimento alla proposta di modifica dell’art.9 del Codice Deontologico e alla proposta di revisione delle Linee Guida e di Coordinamento Attuative del Regolamento per l’Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo - giugno 2019; **propone alla Conferenza degli Ordini i seguenti emendamenti e mozioni, da porre in votazione dell’Assemblea.**

Si vuole inoltre porre l’attenzione alla necessità di legare progressivamente l’attività formativa all’esercizio della professione, inibendo l’esercizio stesso nei casi di mancato adempimento.

Un approccio pertanto diverso dall’attuale: puntare soprattutto all’esercizio della professione e non all’iscrizione all’Albo; due aspetti sicuramente connessi ma, mentre il primo è azione di autogoverno dell’iscritto, il secondo consiste in una verifica svolta dall’Ordine, un obbligo verso l’istituzione e non verso sé stessi.

Il cambio di orizzonte non escluderebbe il mantenimento del controllo, meglio se annuale, e del sistema sanzionatorio, quest’ultimo da aggiornare nell’ottica di pervenire al *divieto dell’esercizio della professione*.

Nel contempo si vuole puntare ad un approccio più “positivo”, ovvero alla possibilità di valorizzazione della carriera formativa, anche attraverso una modifica alla piattaforma Im@teria che consenta il rilascio della Certificazione di Regolarità contributiva nei termini delle attuali norme e una certificazione aggiuntiva che, indicando quale soglia i 20 CFP annuali per il rilascio della certificazione, consenta eventuali premialità.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti e le successive mozioni da proporre alla conferenza nei termini di Regolamento.

EMENDAMENTI

Emendamento n°1

1° Punto ODG

“Modifiche art.9 Codice Deontologico ed entrata in vigore”

Verificate le ipotesi di modifica proposte nei documenti inviati che prevedono un articolato come di seguito riportato:

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.*
- 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:*
 - la sanzione disciplinare dell'avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;*
 - la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;*
 - la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.*
- 3. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.*
- 4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.*

Motivazione: Risolto ed approfondito il tema della retroattività sanzionatoria circa gli inadempimenti derivanti dal corrente triennio formativo, **si propone che**, nel definire un indirizzo sanzionatorio di riferimento comune, anche per agevolare l'azione dei Consigli di Disciplina, l'articolo 9 si conformi ai seguenti principi [con il relativo testo emendativo proposto:](#)

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.*
- 2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:*

- la sanzione dell'avvertimento o della censura nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 24 CFP;
 - la sanzione della sospensione nella misura compresa tra 25 e 60 giorni nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 60 CFP.
3. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
 4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

In **subordine** che si elevi la soglia dell'avvertimento a 12 CFP mancanti e della censura a 24 CFP mancanti, ricorrendo in tale casistica una ampia fascia delle inadempienze.

Emendamento n° 2

2° Punto ODG

“Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo”

Verificate le ipotesi di modifica proposte nei documenti inviati che prevedono una ampia azione di aggiornamento delle norme di riferimento, si ritiene di formulare le seguenti ipotesi di emendamento.

Emendamento 2.1), relativo all'art.4 delle Linee Guida che viene proposto secondo il seguente testo:

Art.4 – Linee Guida - CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esonerati.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.

È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.

In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

Motivazione: in riferimento all'art.4, ponendo l'attenzione sul tema della premialità (con particolare riferimento all'evidenza pubblica di un comportamento virtuoso) connessa con la regolarità e continuità dell'aggiornamento professionale; ed al fine di pervenire ad un Documento di Regolarità Formativa – DURF, quale requisito per partecipare a gare per affidamento incarichi. Si propone di reintrodurre e richiamare i limiti annuali (20 crediti dei quali 4 di natura deontologica) quale possibile riferimento per il rilascio di un DURF annuale, [con il seguente testo emendativo:](#)

Art.4 – Linee Guida - CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esonerati.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, individuano nell'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. pari a 20 dei quali 4 c.f.p. sui temi della deontologia, al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Formativa con caratteristiche premiali.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.

È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.

In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

Emendamento 2.2), relativo alla modulistica per le richieste di esonero proposta, con particolare riferimento:

- _al modello relativo alle richieste di Esonero Dipendenti Pubblici;
- _al modello relativo alle richieste di Esonero Dipendenti Privati;
- _al modello relativo alle richieste di Esonero Liberi Professionisti.

In riferimento ai modelli di esonero per dipendenti pubblici, privati e liberi professionisti si propone di modificare una delle dichiarazioni previste con il seguente testo emendativo proposto:

di non svolgere ruoli tecnici che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell'iscrizione all'albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non riguardano l'abilitazione all'albo;

come segue

di non svolgere ruoli tecnici e valutazioni di ordine tecnico che presuppongano il possesso di requisiti abilitanti ai fini dell'iscrizione all'albo, ma di svolgere ruoli esclusivamente amministrativi o che non necessitano l'abilitazione professionale e l'eventuale iscrizione all'albo;

Motivazione: ciò al fine di indicare puntualmente che l'esercizio della professione di architetto, come meglio definito nelle nuove linee guida, NECESSITA di obblighi di abilitazione e di eventuale iscrizione all'albo, in mancanza dei quali l'esercizio professionale è precluso.

Emendamento 2.3), relativo alla documentazione predisposta ed in prima istanza per quanto alle Definizioni di cui all'allegato 1 proponendo l'inserimento di una ulteriore lettera di definizioni:

t) definizione esercizio della professione,

al fine di approfondire nel dettaglio il merito di definizione di esercizio della professione di architetto, definendo, un elenco sistematico che indichi tutte le attività che, se pur non connesse con l'utilizzo obbligatorio del timbro professionale, richiedono le competenze e la necessità del titolo di architetto con connessa iscrizione all'albo.

Motivazione: ciò al fine di fornire agli iscritti ed agli Ordini una definizione utile nel giudizio sulle richieste di esonero e sulle domande di cancellazione, potendo interloquire propriamente con gli iscritti liberando il campo da interpretazioni diversificate.

MOZIONI

Le mozioni proposte si indirizzano all'assunzione di un impegno della CNO di indirizzo al CNAPPC per l'assunzione di strumenti e obiettivi che nel tempo possano cogliere lo spirito innovatore che si è voluto rappresentare.

Mozione n°1

“Aggiornamento Professionale Continuo - STRUMENTI”

Considerata la necessità di evidenziare, agli iscritti in genere e alla totalità degli architetti nel suo complesso, che la formazione e l'aggiornamento continuo sono imprescindibili per garantire la qualità dell'esercizio della professione;

Considerata l'opportunità di promuovere **curriculum formativo** quale ulteriore garanzia nel rapporto con committenti pubblici e privati;

Considerato il dibattito emerso nella Conferenza degli Ordini in occasione del percorso di redazione della revisione delle linee guida sulla formazione continua ed in particolare nelle conferenze di Roma dell'8 marzo 2019 e di Milano del 12 aprile 2019;

La Conferenza degli Ordini propone al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori i **seguenti strumenti** da perseguire:

1. Realizzare ogni necessario aggiornamento alla piattaforma Im@teria, al fine dell'emissione di una Certificazione dell'Attività Formativa dell'iscritto annuale (con possibilità di report periodico trimestrale e semestrale), che consenta, oltre all'accertamento dell'adempimento formativo dell'anno in corso (20 CFP compresi 4 CFP in materie deontologiche) di evidenziare, anche la qualità della continuità formativa secondo le indicazioni specifiche dell'art.4 delle linee guida e nel contempo prevedere eventuali premialità da parte dell'Ordine territoriale;
2. Promuovere le dovute azioni, volte ad informare e approfondire nel dettaglio il merito della definizione di esercizio della professione di architetto, definendo, fin dalla revisione attuale delle linee guida, un elenco sistematico che indichi tutte le attività che, se pur non connesse con l'utilizzo obbligatorio del timbro professionale, richiedono le competenze e la necessità del titolo di architetto con connessa iscrizione all'albo.
3. Promuovere l'inserimento nelle disposizioni di legge relative alla materia edilizia per l'attività connessa ai titoli abilitativi, all'urbanistica e ai lavori pubblici per l'esercizio dei ruoli di RUP, progettista e DL interno o esterno alle amministrazioni; del requisito del corretto adempimento degli obblighi formativi con premialità per le attività di aggiornamento continuo nelle quantità individuate e raccomandate su base annuale secondo i regolamenti delle relative professioni.

Mozione n°2

“Aggiornamento Professionale Continuo - OBIETTIVI”

Considerata la necessità di evidenziare, agli iscritti in genere e alla totalità degli architetti nel suo complesso, che la formazione e l'aggiornamento continuo sono imprescindibili per garantire la qualità dell'esercizio della professione;

Considerata l'opportunità di promuovere azioni di tutela del titolo di architetto volte ad individuare *obblighi indifferenziati* tra gli iscritti seppur impegnati in ruoli e funzioni diverse;

Considerato il dibattito emerso nella Conferenza degli Ordini in occasione del percorso di redazione della revisione delle linee guida sulla formazione continua ed in particolare nelle conferenze di Roma dell'8 marzo 2019 e di Milano del 12 aprile 2019.

La Conferenza degli Ordini ed il Consiglio Nazionale, a seguito dei due trienni formativi, che possono essere definiti sperimentali, al fine di voler rendere maggiormente efficace e responsabile il percorso che ciascun iscritto, in completa autonomia e consapevolezza, intende percorrere ai fini della propria crescita professionale, si impegnano oggi fino ad un ragionevole lasso di tempo e, in ogni caso entro il terzo triennio, a perseguire i **seguenti obiettivi**:

1. Promuovere un'azione incisiva affinché normativamente sia resa obbligatoria l'iscrizione all'albo per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato che rivestano ruoli tecnici in materia edilizia, urbanistica e lavori pubblici.
2. Mettere in atto tutti i dispositivi regolamentari nelle proprie disponibilità e possibilità onde legare l'assolvimento del numero minimo di CFP su base annuale all'esercizio della professione; qualora tale indirizzo non sia percorribile disciplinarmente con i dispositivi normativi interni, si impegnano a farsi parte diligente nel voler proporre a livello legislativo le opportune modifiche, che possano rendere possibile tale obiettivo (es. DPR 380 e D.Lgs. 50/2016 e smi);
3. La definizione di tali principi farà affidamento sul mantenimento delle azioni di verifica da parte degli Ordini che provvederanno comunque ad un controllo capillare dell'operato dei propri iscritti, ponendo in essere tutte le attività di verifica e segnalazione necessarie all'efficacia del provvedimento;
4. Eliminazione del semestre di ravvedimento operoso al fine di dare concreto valore alla gestione annuale dell'obbligo formativo con le relative e derivate azioni di controllo ed eventuali sanzioni;
5. per gli scopi di cui sopra, la piattaforma Im@teria dovrà essere opportunamente implementata, consentendo di certificare rapidamente, ed in modo univoco, il regolare status formativo dei singoli iscritti, attraverso automatismi e report periodici (trimestrali, semestrali ecc.) e in connessione con Albo Unico, generare una utile carriera formativa connessa con la consultazione dell'Albo.

La presente è inviata all'Ufficio di Presidenza come da regolamento della CNO.

Viene poi inviata per conoscenza alle Federazioni e Consulte d'Italia e agli Ordini Territoriali al fine della richiesta di adesione sugli emendamenti e sulle mozioni.

Si vuole qui rimarcare il prezioso lavoro svolto dai Gruppi Operativi coordinati dall'Ufficio di Presidenza della CNO e dai relativi Consiglieri Nazionali referenti, lavoro che ha consentito un ampio approfondimento ed in definitiva un progetto di revisione del sistema della formazione continua proiettato in un disegno complessivo che riteniamo positivo per il futuro della categoria.

La Federazione Ordini Architetti PPC Emilia Romagna è a disposizione per ogni chiarimento.

Il Coordinatore
Arch. Luca Frontali



Torino, 4 luglio 2019

prot. MG/Comm. Form/af/ml 2009

Al Consiglio Nazionale degli Architetti

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Via Santa Maria dell'Anima 10

00186 Roma

Oggetto: FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ARCHITETTI.

Proposte CNAPPC di revisione Linee guida attuative 2020/2022 e Art. 9 Codice Deontologico.

Facciamo seguito alla documentazione ricevuta con circolare N. 62 del 11/06/2019 e, preso atto di quanto non rivalutato relativamente alle osservazioni già inoltrate in data 9/16 maggio 2019, ci preme RISOLLECITARE la discussione in merito ad alcuni aspetti che riportiamo di seguito con priorità assoluta al tema **del procedimento e del sistema sanzionatorio**. Tralasciamo invece le note più di dettaglio e non sostanziali.

OSSERVAZIONI AL TESTO DI MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO – REV. GIUGNO 2019

PROCEDURA:

Si propone di semplificare la procedura con la comparizione dell'iscritto all'udienza preliminare con rinuncia alla citazione per la seconda udienza e accettazione del giudizio immediato: facoltà del Consiglio di Disciplina di riconoscere una attenuante generica con conseguente riduzione della sanzione.

SISTEMA SANZIONATORIO:

Le ultime proposte di revisione dell'art. 9 del Codice Deontologico potrebbero essere semplificate con la previsione di un mero alleggerimento delle sanzioni che, anche all'esito dei procedimenti esperiti per il primo triennio formativo, appaiono assai severe. L'art. 9, co. 2 potrebbe diventare come segue:

La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:

-la sanzione disciplinare della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione pari a 60 CFP;

-la sanzione disciplinare della censura in caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 54.

-la mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP per la prima volta comporta una lettera di ammonimento del Presidente del Consiglio di Disciplina senza l'avvio delle procedure disciplinari. La reiterata medesima mancanza di acquisizione fino a 6 CFP al termine dei trienni formativi successivi, seppur non immediatamente successivi, comporterà l'avvio delle procedure disciplinari con la possibilità per il Collegio di Disciplina di valutare la recidività della condotta ai fini dell'inasprimento della sanzione.

Si potrebbe anche prevedere una fattispecie di recidiva specifica: chi è stato censurato già per un triennio al secondo triennio in cui risulti nuovamente da censurare il Collegio di Disciplina irrognerà la sanzione della sospensione per 15 giorni.

SOSPENSIONI

INTERLOCUZIONE CON INARCASSA in merito alla cancellazione automatica in connessione alla sospensione dall'albo.

OSSERVAZIONI AI PUNTI DELLE LINEE GUIDA/ GENERALI – REV. GIUGNO 2019

1) ESONERO PER IL NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Il tema non pare risolto in modo esaustivo soprattutto in merito a:

- ESONERO DEI DIPENDENTI PUBBLICI –

(esempi, non esaustivi, casistiche da chiarire):

- 1) coloro in possesso dei 3 requisiti richiesti perché di fatto non svolgono ruoli tecnici ma esclusivamente amministrativi o che non riguardano la loro abilitazione all'albo;
- 2) coloro che svolgono ruoli tecnici ma non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.)
- 3) coloro che firmano personalmente atti professionali solo per conto dell'Ente di appartenenza
- 4) coloro che svolgono attività attinente l'architettura ma che non necessitano l'iscrizione all'albo (redazione di studi di fattibilità (di ricerca), etc.

Occorre inserire - GIA' NEL TESTO NORMATIVO - le precisazioni riportate nei moduli facsimile di richiesta di esonero predisposti dal CNAPPC, ove è previsto per i dipendenti della P.A. il riferimento alla tipologia del ruolo svolto (amministrativo o tecnico o altro) al fine di chiarire, almeno in parte, se aventi titolo per la richiesta di esonero.

- POSSESSO DELLA PARTITA IVA/ ISCRIZIONE IN ARCASSA

senza svolgimento della professione dichiarabile, mantenuta ai soli fini pensionistici o per la conclusione di atti procedurali vari (es: fallimenti, etc.) o **per svolgimento di attività che non riguardano l'abilitazione all'albo** (designer, grafici, altro).

2) CFP PER DEONTOLOGIA

Nelle more della revisione del Regolamento e dell'approvazione del Ministero, si ribadisce la necessità di provvedere affinché sia possibile la riduzione CFP per deontologia da 12 a 4 triennali.

NORMATIVA - LINEE GUIDA ATTUATIVE - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI FRA PROFESSIONI TECNICHE

Necessario accelerare i processi con la Rete delle professioni per uniformare i diversi regolamenti delle varie categorie professionali (ingegneri/architetti/geometri...). (esempio: valorizzazione dell'attività professionale riconosciuta dagli ingegneri o limiti del riconoscimento dei cfp/ora imposto agli architetti e non alle altre categorie, procedure disciplinari.).

Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

Il Presidente

Arch. Massimo Giuntoli



STUDIO LEGALE e TRIBUTARIO
Giurisdizioni superiori
Via G.G. Belli, 39 –00193 Roma
Tel. 06/32110345 r.a. - Fax 06/322221
e-mail: avvgpiccinni@gmail.com
pec: gianluicapiccinni@ordineavvocatiroma.org

Avv. Gianluca Piccinni
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. Alessandro Lembo
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. Fabio Mastrocola
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. Marco Coda
Rodolfo Puzella
(consulente del lavoro e revisore contabile)

Roma li, 4/03/2019

Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia
Alla c.a. del Presidente Architetto Flavio Mangione

Pec: ordine@pec.architettiro.it

Oggetto: parere richiesto con nota prot. PU 27 2019 01 11 Ordarcrm in merito alle modifiche all'art. 9 del codice deontologico.

Spett.le Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia,

facendo seguito alla richiesta di parere in oggetto, prima di entrare nel merito della questione riepiloghiamo sinteticamente il quadro normativo.

1. Inquadramento normativo.

Come è noto, l'art. 7 del D.p.r. 7/08/2012 n. 137, rubricato "*Formazione continua*", stabilisce che "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare*".

Il successivo **comma 3 del Dpr** cit. così recita: “*Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:*

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

In ossequio a quanto stabilito dal citato art. 7, il CNAPPC ha emanato il “**Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo**” approvato il 26/06/2013 e pubblicato sulla G.U. in data 15/09/2013.

L'art. 4 del regolamento così dispone: “*Costituisce **illecito disciplinare** la violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7/08/2012 n. 137*”.

Il successivo art. 6, comma 1, così recita: “*Il **periodo dell'attività e di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale** e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine*”.

Al 3° comma del medesimo articolo è previsto che “*L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali*”.

Inoltre, il successivo art. 9 del regolamento rubricato “*Entrata in vigore e disciplina transitoria*”, al secondo comma chiarisce “**Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e dello sviluppo professionale continuo decorre dal 1/01/2014 al 31/12/2016**”.

Il comma 6 dell'art. 9 del regolamento dispone altresì: “**il Cnappc si riserva di emanare le linee guida e di coordinamento** che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento **relativamente** alle classificazioni delle materie che possono avere valenza formativa, alle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alla possibilità di esonero”.

Il **Codice deontologico** entrato in vigore il 1/01/2014 all'art. 9 introduce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” e stabilisce che “*il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare*”, sanzionabile ai sensi del successivo **art. 41**;

L'art. 41 si limita a stabilire “*le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente sono:*

- a) l'avvertimento;
- b) la censura,
- c) la sospensione,
- d) la cancellazione,

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato”.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che *“ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni”.*

Successivamente il Consiglio Nazionale, nella seduta del 7/09/2016, ha approvato la modifica dell'art. 9 del Codice deontologico con l'aggiunta del comma 2° sulla base della seguente motivazione: *“l'obiettivo della modifica dell'art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali”.*

Il nuovo comma 2) dell'art. 9 specifica che: *“**In deroga all'art. 41, commi 2, 3 e 4 del presente Codice** la mancata acquisizione dei CFP fino al 20% comporta l'irrogazione della censura, mentre la mancata acquisizione di un un numero di CFP superiori al 20% comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione da calcolarsi nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP mancante”.*

Con successiva circolare prot. n. 2997 del 29/09/2016 il CNAPPC ha precisato che *“le modifiche all'art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal ricevimento della presente circolare e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con delibere di Consiglio da parte degli Ordini”.*

Ed ancora, il CNAPPC ha approvato in data 21/12/2016 le *“Linee Guida e di coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale”* stabilendo all'art. 8: *“Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrando l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice deontologico vigente, fatta salva la possibilità dell'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale”.*

“Le sanzioni sono previste dall'art. 9, comma 2, del Codice Deontologico”.

“Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino ad un massimo di 48 c.f.p.”

L'art. 11 (disciplina transitoria”) stabilisce che: *“Le presenti linee guida entrano in vigore a partire dal 1/01/2017 e che si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016”*

Infine, il Consiglio Nazionale ha approvato in data 31/05/2017 (pubblicato sulla G.U. in data 15/07/2017) il nuovo regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale che è entrato in vigore dal 1/07/2017, il cui art. 4, primo comma, così recita: *“costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, D.P.R. 7/08/2012 n. 137”.*

2 Esame e soluzione ai primi due quesiti

Fatta questa necessaria premessa normativa, andiamo ora ad esaminare congiuntamente i primi due quesiti da Voi posti relativi alla normativa applicabile ai procedimenti disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale degli Architetti iscritti all'albo con riferimento al triennio 01/01/2014 – 31/12/2016, e ciò a seguito della modifica dell'art. 9 del codice deontologico comunicata con la circolare CNA prot. n. 2997 del 29/09/2016.

Diretta conseguenza della risposta al primo quesito è quella dell'applicabilità delle sanzioni indicate dal modificato art. 9 al periodo formativo 2014-2016 che corrisponde al Vs. 2^ quesito.

Iniziamo la nostra disamina partendo dall'art. 1 delle preleggi al Codice civile (leggasi testualmente): “***Sono fonti del diritto:***

- 1) *le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);*
- 2) *i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);*
- 3) *gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti)”.*

Inoltre, l'art. 4 delle preleggi al c.c. stabilisce che “*I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi*”.

Infine, l'art. 11 delle preleggi al c.c. (“*Efficacia della legge nel tempo*”) prevede che “*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25)*”.

In sintesi, la legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia, tenendo presente che la Costituzione italiana è la legge fondamentale.

1) NORME DI PRIMO LIVELLO

1. Legge
2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
3. D.Lgs. - Decreto Legislativo
4. D.L. - Decreto Legge (emanato dal Governo - temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza);
5. Il **Regio Decreto**: atto normativo avente forza di legge nell'ordinamento giuridico italiano, attualmente in vigore, ma non più emanabile.

2) NORME DI SECONDO LIVELLO

1. D.M. - **Decreto Ministeriale** (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) NORME DI TERZO LIVELLO

1. **Circolari**

2. Interpretazioni
3. Ordinanze

Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

- una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
- tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.

Siffatta premessa è necessaria per risolvere l'antinomia creatasi da norme di grado diverse nell'ambito della formazione professionale degli Architetti.

Punto nodale della questione è infatti **comprendere se in forza dell'art.9 del codice deontologico, a seguito delle modifiche introdotte con la circolare del CNAPPC n.104 del 2/08/2017, le sanzioni disciplinari ivi previste possano essere ritenute operanti, nonostante siano derogatorie di norme di grado superiore** (R.D. n. 2537 del 1925, richiamate dall'art. 42 del Codice deontologico e dal Regolamento per l'aggiornamento professionale).

Passiamo dunque in rassegna le fonti normative in materia disciplinare che disciplinano e sanzionano le violazioni degli obblighi della formazione continua da parte degli iscritti all'Ordine degli Architetti:

1. Norme di primo livello:

i) Regio Decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537

L'art. 45 del R.d. 2537/1925 così dispone: *“Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo sono: 1) l'avvertimento 2) la censura 3) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi 4) la cancellazione dall'albo”* (segue poi la specificazione delle sopra richiamate sanzioni).

Tale fonte primaria relativa alla disciplina degli illeciti disciplinari dunque è equiparata ad una legge dello Stato (in questo caso sotto forma di Regio Decreto) che determina e tipizza compiutamente le sanzioni disciplinari applicabili agli Ingegneri e agli Architetti.

ii) Decreto del Presidente della Repubblica del 07/08/2012 n. 137

Fonte di pari rango, è il Decreto del Presidente della Repubblica del 07/08/2012 n.137 pubblicato nella G.U. n.189 del 14/08/2012 rubricato come *“Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali”*

Segnatamente, per quanto qui d'interesse, l'art. 7 rubricato *“Formazione continua”*, al primo comma così dispone: *“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto*

previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”

Scopo precipuo di tale norma è quello di istituire l'obbligo della formazione professionale per gli iscritti all'Ordine e di sanzionare come illecito disciplinare la relativa violazione con implicito richiamo al **sistema sanzionatorio tipizzato stabilito dal sopra richiamato R.D. n.2537 del 1925.**

2 Norme di secondo livello

i) **Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo** pubblicato sulla G.U. del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/09/2013;

ii) **Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo** pubblicato sulla G.U. del Ministero della Giustizia n. 12 del 15/07/2017;

I sopra menzionati regolamenti per la formazione continua, trovano la propria fonte diretta in una norma di rango primario, l'art.7 del DPR 31/12/2012, n. 247 e dunque sono attuativi di una norma primaria.

Il legislatore ha dunque affidato al Consiglio Nazionale la disciplina delle modalità e delle condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento nonché della gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali.

Sono pertanto fonti di rango subordinato o di secondo livello.

L'art. 4 di entrambi i sopra citati regolamenti stabiliscono al primo comma: *“costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del Dpr 7/08/2012 n. 137”*.

3. Codice deontologico.

Le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell'ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale.

La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento alle norme del Codice deontologico forense (attualmente non sono state rinvenute pronunce con riferimento al codice deontologico degli Architetti), le ha qualificate come fonti normative integrative del precetto legislativo (Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30169m Cass. Sez. Unite, n. 26810 del 20/12/2007).

Trattasi pertanto di una fonte di rango subordinato che, per quanto attiene al procedimento disciplinare, è attuativa della norma primaria (R.d. n. 2537/25 e Dpr 137/12).

Il Codice deontologico del 2013 (entrato in vigore il 1° gennaio 2014) al **2° comma** dell'art. 9 riporta pedissequamente il precetto normativo di cui all'art. 7 del D.P.R. del 7/08/2012 n.137 stabilendo che: *“il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare”*.

Il successivo art. 41 del codice stabilisce: “*le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente sono:*

- a) *l'avvertimento;*
- b) *la censura,*
- c) *la sospensione,*
- d) *la cancellazione,*

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato”.

Il problema si verifica con le modifiche introdotte all'art. 9 del codice deontologico, da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta del 7/09/2016 e all'emanazione del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo”.

Le modifiche introdotte con l'aggiunta del 2° comma all'art. 9 del Codice deontologico, da parte del CNAPPC sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della circolare n. 104, prot 2997 del 29/09/2016.

Il nuovo comma 2) dell'art. 9 specifica che: “*In deroga all'art. 41, commi 2, 3 e 4 del presente Codice la mancata acquisizione dei CFP fino al 20% comporta l'irrogazione della **censura**, mentre la mancata acquisizione di un un numero di CFP superiori al 20% comporta l'irrogazione della sanzione della **sospensione** da calcolarsi nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP mancante”.*

Con tale modifica il CNA ha inteso **derogare** all'originario impianto sanzionatorio disciplinato dal R.D. del 1925 n. 2537 in materia di illecito disciplinare che prevedeva **quattro sanzioni** tipizzate:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) cancellazione;

In altri termini, il CNAPCC ha introdotto una deroga al sistema sanzionatorio di cui al citato R.D. del 1925 n. 2537 ritenendo applicabili, in caso di mancata acquisizione dei crediti formativi, **solo due sanzioni** e precisamente, la **censura e la sospensione**, anziché **le quattro stabilite dal R.D. cit.** (rimangono inspiegabilmente escluse l'avvertimento e la cancellazione).

Appare evidente pertanto che attraverso tale ultima modifica del codice deontologico apportata dal CNAPPC (entrata in vigore con la circolare 104 prot 2997 del 29/09/2016) si è venuta a determinare una rilevante “alterazione” dell'intero impianto sanzionatorio stabilito da norme di rango superiore, *in primis*, il R.D. del 1925 n. 2537 ed *in secundis* dal D.P.R. n.137/2012 (attraverso il quale sono state ricomprese, nel novero degli illeciti disciplinari, le violazioni degli obblighi di formazione continua - art.7 comma 1).

Quanto sopra evidenziato ci obbliga a porci il seguente interrogativo: può una norma deontologica derogare ad una norma di legge e al Regolamento per l'aggiornamento professionale?

Andando per ordine, a parere dello scrivente, vi è un insuperabile motivo per il quale la norma deontologica non possa derogare né ad una norma di legge né al Regolamento.

La risposta a tale quesito si rinviene nel rispetto del **principio della gerarchia delle fonti**, principio fondamentale di portata generale che presiede e regola la formazione delle norme.

Secondo tale principio, in caso di **antinomia fra norme di diverso grado**, la fonte di rango superiore (in questo caso legislativa) prevale su quella di rango inferiore (codice deontologico) che è da intendersi come mera fonte integrativa del precetto legislativo, priva cioè del carattere innovativo.

Ciò significa che la **fonte inferiore** che abbia un contenuto contrario o collida con quella superiore è da considerarsi **inefficace** e dovrà essere pertanto abrogata o disapplicata.

Ed infatti, nonostante le difficoltà riscontrate dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel definire e collocare la norma deontologica all'interno del sistema giuridico, non v'è dubbio che la norma deontologica non possa certamente disapplicare o derogare una norma di legge (R.D. n.2537 del 1925) attraverso un provvedimento autonomo ed unilaterale assunto dal Consiglio Nazionale.

Senza entrare nel dibattito relativo al collocamento delle regole deontologiche (norme pattizie da una parte e norme giuridiche dall'altra), dando per assodato l'orientamento maggioritario (*ex multis* Cass. sentenza n. 26810/07) che le riconduce a norme giuridiche, è certo che le norme deontologiche devono *trovare il loro fondamento nei principi dettati dalla legge, non potendo mai essere **contra legem***, né limitare l'ambito di applicazione della legge, svolgendo invero una funzione integrativa solo qualora richiamate da una norma.

In tal senso, si veda anche la sentenza del Tar Lazio (Tar Lazio, sent. 8855/2012 - pronunciata in una fattispecie analoga e dove si discuteva dell'applicazione di norme deontologiche) nella quale è stato ribadito il principio interpretativo delle norme deontologiche fondate sulla c.d. "gerarchia delle fonti" secondo cui **la norma primaria deve prevalere sulla norma secondaria e quest'ultima può solo integrare la norma primaria, ma non derogarvi.**

A conferma di ciò si segnala la sentenza della **Cassazione n. 24739 del 02.12.2016** che in tema di responsabilità disciplinare dei notai ha statuito che *"la contemporanea previsione nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi laddove nel **testo del rango sovraordinato** nell'ordine delle fonti sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando in questo caso applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione rinvenibile nel codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile".*

Quanto sinora sostenuto è comunque ripreso nell'art. 43 del medesimo **Codice deontologico** CNAPPC il quale così dispone: *"IL CONSIGLIO NAZIONALE DELIBERA L'AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE CODICE SULLA BASE DI SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEGLI INDIRIZZI CONSOLIDATISI"*.

Ciò permette di concludere che le norme deontologiche non hanno autonomia normativa e in caso di antinomie devo sottostare alla norma sovraordinata, conformandosi al

precetto legislativo da cui dipendono, potendo casomai dare contenuto alla norma superiore integrandola nei limiti delle funzioni espressamente attribuitele.

Quanto sopra chiarito vale anche in caso di antinomie tra il Regolamento di aggiornamento professionale pubblicato sulla G.U. del Ministero della Giustizia del 16/09/2013 e il Codice Deontologico.

Le norme contenute nel citato regolamento, così come nel successivo regolamento del 31/05/2017 infatti rispecchiano appieno le disposizioni normative di grado superiore e sono ad esse conformi.

Peraltro, il Regolamento è fonte superiore rispetto al Codice Deontologico in quanto sottoposto ad un procedimento di formazione più complesso che necessita del parere favorevole del Ministro della Giustizia e della pubblicazione nella G.U., ma soprattutto è attuativo delle norme contenute nel D.P.R. n.137/2012.

Ed infatti, il Regolamento stabilisce i principi generali in materia di aggiornamento professionale, ne individua il contenuto e i destinatari, indica i poteri conferiti al Consiglio Nazionale, mentre il Codice deontologico disciplina il comportamento del professionista tramite un codice di condotta che contiene al suo interno l'insieme di enunciati, principi e direttive etiche principali.

Tale precisazione era doverosa e ci permette di analizzare un altro aspetto rilevante della questione: occorre difatti domandarsi se il Consiglio Nazionale sia legittimato a emanare norme in materia disciplinare.

Dalla normativa di riferimento, si evince che il Collegio nazionale è del tutto carente di potestà normativa autonoma in materia deontologica, essendogli consentito soltanto una funzione integrativa del precetto legislativo.

Sul punto, ad ulteriore conforto, si segnala l'autorevole **parere** reso dal **Ministro della Giustizia** (prot. n. 21026 del 22/05/2017), il quale, chiamato ad esprimersi in ordine all'adozione del Regolamento del 31 maggio 2017, ha chiarito che: “**la materia disciplinare non rientra tra le competenze del Consiglio Nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 7/08/2012 n. 137, ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al R.D. 23/10/1925, 2537**”.

In altri termini deve ritenersi pacifica la circostanza secondo la quale **la materia disciplinare** è riservata alle competenze del legislatore e pertanto **non può essere derogata**, come nel caso di specie, **da alcun atto emesso da parte del CNAPPC.**

Per completezza, ancorché la questione possa essere ritenuta assorbita dalle conclusioni sopra raggiunte, ritengo ugualmente opportuno formulare brevi precisazioni in ordine alla efficacia retroattiva del comma 2 dell'art. 9 del codice deontologico a seguito della modifica apportata dal CNAPPC e poi comunicata con circolare n. 104 del 29/09/2016.

In concreto, con la circolare sopra richiamata il CNAPPC ha precisato che: “**le modifiche all'art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal ricevimento della presente circolare e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con delibere di Consiglio da parte degli Ordini**”.

In altri termini il CNAPPC, così facendo, intenderebbe applicare le modifiche introdotte al comma 2° dell'art. 9 all'intero triennio 2014-2016.

In realtà, come abbiamo visto, tale disposizione non può essere applicata al triennio 2014-2016 oltre che in virtù del principio di gerarchia delle fonti, anche in ossequio ad altri fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico: il principio di irretroattività della legge ed il principio del legittimo affidamento il cui evidente fine è quello di tutelare le aspettative di stabilità e continuità di disciplina nei confronti dei soggetti interessati (iscritti).

La salvaguardia di situazioni di vantaggio pregresse è tradizionalmente affidata al principio di irretroattività delle norme sopravvenute, secondo cui non trovano applicazione le norme che si riferiscono a fatti e/o effetti che si collocano in un tempo anteriore alla loro entrata in vigore secondo il principio consacrato **nell'art. 11 delle preleggi** per il quale: *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

A tale principio va aggiunto anche quello, del quale il primo costituisce espressione, del **tempus regit actum**, per effetto del quale la disciplina giuridica relativa a determinati fatti va individuata nel momento in cui tali fatti si realizzano.

In merito alla retroattività di una norma deontologica si è più volte espressa anche la Giurisprudenza di legittimità, ritenendo che in materia disciplinare è ammesso il principio della retroattività delle norme disciplinari solo quando queste siano più favorevoli per l'incolpato (Cass.n. 11392/1998 e Cass. n. 7889/1996).

Seguendo tali orientamenti giurisprudenziali dunque occorre comprendere in concreto se l'originario impianto sanzionatorio disciplinato dal R.D. del 1925 in materia di illecito disciplinare che prevedeva quattro sanzioni tipicizzate: a) avvertimento, b) censura, c) sospensione, d) cancellazione, sia da considerarsi meno favorevole rispetto al sistema introdotto con la circolare n.104/2016.

In realtà, la modifica ha comportato certamente l'introduzione di una difforme procedura sanzionatoria con evidente riduzione a due delle originarie quattro fattispecie sanzionatorie (censura e sospensione) e con esclusione della sanzione più lieve dell'avvertimento e quella più grave della cancellazione.

D'altronde, anche in forza del principio del legittimo affidamento non può certamente sottacersi il fatto che la normativa sanzionatoria in tema di illeciti disciplinari per inadempimento degli obblighi formativi, in vigore alla data di inizio del periodo formativo 2014 e rimasta tale sino a pochi mesi dalla conclusione del triennio 2016, ha dato luogo ad un ragionevole affidamento e ad un elevato grado di stabilità nella sfera giuridica degli iscritti (Tar Lazio, sentenza n.76/2007) che non possono essere arbitrariamente disattesi.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, nel rispondere al primo e al secondo quesito, ritengo che le norme del Codice Deontologico in materia disciplinare riferite al periodo formativo 2014-2016 in antinomia (comma 2 dell'art. 9 del codice deontologico a seguito della modifica apportata dal CNAPPC del 29/09/2016) con il R.D. n.2534/1929 e con il D.P.R. n. 137/2012 nonché con il Regolamento per l'aggiornamento delle professioni debbano ritenersi inefficaci e pertanto vadano disapplicate, in quanto illegittimamente derogatorie di norme di grado superiore (principio della gerarchia delle fonti) ed emanate in carenza di potere del CNAPPC.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti **troverà applicazione la sola normativa del Codice Deontologico del 2013**, prima cioè della modifica apportata dalla circolare del CNAPPC n. 104, prot. 2997 del 29/09/2016.

3. Soluzione al 3^ quesito: Condizioni di esonero secondo le modalità indicate dal CNA.

Passando al terzo ed ultimo quesito afferente alla perentorietà della domanda di esonero dagli obblighi formativi, occorre fare una breve premessa.

Innanzitutto l'art. 3 del Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale (che è identico nella sua formulazione sia del 16/09/2013 che nella successiva versione aggiornata del 15/07/2017) così dispone: *“Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata”*.

Tale disposizione nulla dice in merito al termine di presentazione della richiesta di esonero.

L'unica espressa previsione di un termine per presentare l'istanza di esonero si rinviene nelle Linee Guida - paragrafo 7 - del CNAPPC del 21 dicembre 2016 dove è indicato il termine annuale di presentazione della domanda.

Pertanto, il paragrafo 11 della Linee Guida del 21 dicembre 2016 prevede che tali disposizioni trovino applicazione solo dal 1/01/2017 (*“Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2017”*).


Ergo, nel rispondere al **terzo ed ultimo quesito** è possibile affermare che in assenza di specifiche indicazioni nelle Linee Guida del termine di presentazione, nulla osta a valutare da parte del Consiglio di disciplina, l'esistenza di eventuali fattispecie documentate di esonero al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Ciò anche in considerazione del fatto che si trattava della prima applicazione della normativa sugli obblighi formativi professionali e ciò giustificherebbe, stante la mancata indicazione di precise modalità e/o linee guida per ottenere l'esonero da parte del CNAPPC, la scelta di privilegiare una soluzione di maggior favore per gli iscritti.

Tanto si doveva in virtù dell'incarico conferito e si resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti

Avv. Gianluca Piccini





Il Ministro della Giustizia



m_dg.GAB.22/05/2017.0021026.U

Al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
ROMA

Oggetto: nuovo schema di regolamento sulla formazione professionale degli iscritti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012, esprimo parere favorevole all'adozione del regolamento in oggetto indicato, - che sostituisce quello vigente, pubblicato nel B.U.M.G. n.17 del 15 settembre 2013 - a condizione che vi siano apportate le seguenti modifiche:

• Art.4:

- Occorre sopprimere il comma 2, posto che la materia disciplinare non rientra tra le competenze del Consiglio nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537.

- Occorre esplicitare maggiormente la disposizione di cui al comma 3, con la formulazione seguente o altra analoga: *“il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione”*

• Art.9

Occorre indicare la data di entrata in vigore del Regolamento in quella del 1° luglio 2017.

Andrea Orlando



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1056 2019 07 08 ORDARCRM

Spett.le **Consiglio Nazionale Architetti PPC**

e p.c.
Ufficio di Presidenza

Oggetto: Votazione Modifica Art. 9 del Codice deontologico prossima Conferenza degli ordini Roma 12/07/2019. Mozione correlata all'oggetto in trattazione (art.07 Regolamento della Conferenza)

Egregio Presidente, stimati consiglieri,

In occasione dell'ultima conferenza degli ordini tenutasi a Roma l'8 marzo del 2019, abbiamo chiesto una verifica dell'applicabilità dell'art.9 del nostro codice deontologico ai procedimenti disciplinari, condizione necessaria per poter disporre una modifica ulteriore credendo opportuno non aspettare le risultanze di ricorsi di parte: a tutela nostra e degli stessi iscritti.

In questo lasso di tempo abbiamo chiesto ai nostri avvocati di esprimersi su tale fatto e il responso dei tre studi legali ha sottolineato un'anomalia legata soprattutto ad un ordine preciso di gerarchia della legislazione nazionale (Allegato n. 01 parere legale).

"Norme di primo livello

1. Legge
2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
3. Decreto Legislativo
4. Decreto Legge
5. Regio Decreto

Norme di Secondo Livello

1. Decreto Ministeriale
2. D.P.C.M - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

Norme di Terzo Livello

1. Circolari;
2. Interpretazioni
3. Ordinanze

Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

- una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
- tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti."

Ci siamo chiesti allora, sotto spinta anche del nostro consiglio di disciplina, come possa un codice deontologico con la modifica dell'art.09 sovrascrivere il sistema sanzionatorio del Regio Decreto del 23 ottobre del 1925. Come può tale modifica, introdotta con circolare del CNAPPC n.104 del 2/08/2017 **e con le nuove sanzioni disciplinari ivi descritte, essere ritenuta operante nonostante sia derogatoria di norme di grado superiore. Nello specifico le sanzioni descritte nel R.D. n.2537 del 1925 e richiamate anche all'art.42 del codice deontologico e dal Regolamento per l'aggiornamento professionale.**



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

A tale quesito hanno risposto studi di avvocati congiunti: la risposta che oggi abbiamo è che la modifica del regio decreto n. 2537 del 1925 da parte di un codice deontologico non può essere operante per gerarchia delle leggi.

A supporto e conforto, di tale condivisibile visione, arriva anche un parere dell'allora Ministro di Giustizia Orlando che sul nuovo schema di regolamento sulla formazione professionale degli iscritti si esprime senza mezzi termini dicendo che "(..) la materia disciplinare non rientra tra le Competenze del Consiglio Nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.07 del D.P.R n.137/2012, ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n.2537." (All.to n.02)

Ed è per questo che non può essere votata la modifica dell'articolo 9 del nostro codice deontologico non essendo né applicabile né di competenza del Consiglio Nazionale la deroga dal sistema sanzionatorio descritto dal R.D. e che prevede quattro tipi di sanzioni, ma la sola applicazione di esse.

Pertanto credendo opportuno che la Conferenza degli ordini sia messa in grado di poter decidere coscientemente, poniamo all'ufficio di presidenza, al Presidente e all'intero consiglio la seguente MOZIONE correlata all'argomento in trattazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della Conferenza:

"La votazione sulla modifica dell' art. 09 del codice deontologico sia ritirata e riproposta solo dopo l'acquisizione di altri pareri autorevoli di legali sul merito dell'applicabilità dell'art.09 del codice deontologico ai procedimenti disciplinari, che siano di conforto all'espressione della Conferenza degli ordini."

La soluzione di tale quesito è essenziale e propedeutico ad ogni ulteriore modifica non solo del nostro codice deontologico, ma anche per poter avere una giusta posizione nel ripensare il regolamento e, non ultimo, per poter prendere in modo definitivo una posizione sul D.P.R. 137/2012.


Cordialmente



il Segretario
Architetto Alessandro Panci



il Presidente
Architetto Flavio Mangione



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA

Via Manzoni n° 50 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 Fax 0187-257559

Prot. n. **3111/CM/03.1**

La Spezia, 9 luglio 2019

Ill.mo
CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHITETTI P.P.C.
Via Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

Gent.mo Arch. **Franco Frison**
e-mail interni@cnappc.it

Oggetto: emendamento dell'Ordine Architetti della Spezia sulle Linee Guida per la Formazione Professionale Obbligatoria – art. 9

Facendo seguito alla documentazione relativa alla revisione dell'articolo 9 del Codice Deontologico questo Ordine, in considerazione della possibilità di rendere attuativo quanto presentato, già per i procedimenti del triennio 2017/19 (in virtù della depenalizzazione prevista), osserva che la proposta risulta incongruente al punto 2 , nel seguente passaggio:

- *“la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP”.*

La proposta dovrebbe essere riformulata tenendo conto che il numero di giorni di sospensione non deve essere superiore al limite minimo di cfp mancanti della fascia di appartenenza.

Cordiali saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine

Il Presidente
Arch. Francesca Zani